



01891-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Criscuolo	-Presidente-	Sent. Sez. n. 1095
Orlando Villoni		U.P. 24/11/2020
Emilia Anna Giordano	- Relatore -	R.G.N. 17036/2020
Maria Silvia Giorgi		
Benedetto Paternò Raddusa		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nata a (omissis)

avverso la sentenza del 27/11/2019 della Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli che conclude per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di (omissis) alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione per plurimi episodi di peculato (art. 314 cod. pen.).

2. Con i motivi di ricorso affidati al difensore di fiducia, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, l'imputata denuncia:

2.1. vizio di motivazione, anche per travisamento della prova delle dichiarazioni rese dai testi (omissis)

(omissis) e illogicità della motivazione. La principale fonte di prova è costituita dalle risultanze dell'ispezione ministeriale che, però, non essendo un'inchiesta risentiva di limiti strutturali nell'accertamento delegato dal ministero della Giustizia e che, si è risolta nel ricostruire l'entità dei diversi versamenti che dovevano essere effettuati e nel riscontrare l'inesistenza delle ricevute dei versamenti relativi, senza accertare la causa di tali omissioni. Gli ispettori hanno escluso di avere effettuato indagini specifiche, ad esempio con riferimento al periodo in cui la dirigenza era stata affidata ad (omissis). Gli ispettori non hanno verificato che le somme fossero state effettivamente incassate. Sono state dimostrate deficienze con riguardo al passaggio di consegne da (omissis), denunciate dalla ricorrente, e le cui modalità sono smentite riconduzione al (omissis) di alcune scritture redatte e sottoscritte in periodo successivo a quello del passaggio delle consegne. Anche il (omissis), individuato come una sorta di tesoriere dell'Ufficio, perché addetto alla ricezione degli atti da notificare e che ne incassava i corrispettivi, li tratteneva risultando debitore di somme che non erano state tempestivamente messe a disposizione della dirigente dell'Ufficio mentre il (omissis), a fronte di incassi giornalieri aggirantisi sui mille euro, aveva consegnato nel giugno 2012, a fronte di nove giorni lavorativi solo euro 4.600, pari alla metà dell'incasso medio, senza che si procedesse a verificare l'entità degli importi giornalieri di quel periodo.

2.2. erronea applicazione della continuazione fra reati.

3. Il presente procedimento è stato definito con trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata, con le precisazioni di seguito indicate in relazione ai reati di cui ai capi D) e F) perché il fatto non sussiste e in relazione al reato di cui al capo B), limitatamente alle condotte appropriative commesse nel gennaio 2007, perché il reato è estinto per prescrizione.

2. All'imputata, dirigente dell'Ufficio UNEP presso il Distretto della Corte di appello di Catanzaro e, quindi, pubblico ufficiale, sono ascritte distinte condotte appropriative di somme delle quali aveva la disponibilità per ragioni del proprio ufficio.

Le contestazioni si possono ricondurre all'appropriazione di somme, diversamente acquisite nella qualità di dirigente dell'Ufficio e, precisamente: al capo B) le viene contestata l'appropriazione di somme ricevute quale tributo/tassa previsto dall'art. 154 del d.P.R. 1229/1959; al capo C), l'appropriazione di somme dovute a titolo di contributo/quota di retribuzione per i coadiutori giudiziari previsto dall'art. 6, comma 5, della legge 14/1991; ai capi D) ed F) l'appropriazione, quale sostituto d'imposta, di somme dovute all'Amministrazione quale contributi/quote pensioni per ufficiali giudiziari e contributi inerenti l'opera di previdenza per ufficiali giudiziari; al capo E) l'appropriazione di somme dovute come contributi al fondo di credito previsto dall'art. 1, commi 242 e 243 della legge 662/96; al capo G), l'appropriazione di denaro inerente il fondo spese di ufficio, fondo previsto e disciplinato dall'art. 146 del d.P.R. 1229 del 1959.

4. Il vizio di travisamento della prova denunciato con il primo motivo di ricorso è infondato. Anche a fronte della estrema sinteticità della motivazione della sentenza impugnata, non sussistono elementi per incrinare il risultato di prova che rinviene dall'esito dell'ispezione ministeriale, riportato nella relazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni rese dagli ispettori (omissis) che hanno precisamente ricostruito, allegando anche la pertinente documentazione, il contenuto dei registri in dotazione all'ufficio, analizzandone i movimenti e che hanno escluso qualsiasi possibilità di sovrapposizione delle risultanze contabili tra il periodo in cui l'ufficio era retto dall'ufficiale giudiziario (omissis) (dal 5 luglio 1999 al 2 agosto 2005) e il periodo in cui la reggenza dell'ufficio era stata assunta, a partire dal 3 agosto 2005, dall'odierna imputata, individuata come la persona che aveva la gestione esclusiva della contabilità e delle spese dell'ufficio oltre ad essere l'unica ad effettuare operazioni sui due conti correnti dell'ufficio.

Le risultanze contabili e le dichiarazioni degli ispettori convergono nell'indicare che la contabilità è stata tenuta in modo ordinato, durante la gestione (omissis), diversamente da quanto rilevato in relazione alla gestione della funzionaria (omissis). Durante il periodo di gestione della (omissis), peraltro, non si sono registrati semplici disordini ed approssimazione nella tenuta della contabilità ovvero meri ritardi nelle operazioni di versamento – pure questi, tutti e ciascuno, accertati e illustrati nella relazione ispettiva – ma vere e proprie condotte appropriative che sono comprovate dal confronto fra le somme che risultano riscosse, alla stregua delle annotazioni appostate sui registri, e le quietanze di versamento e pagamento prodotte.

In particolare, con riferimento al reato di cui al capo B), non sono state esibite le quietanze di versamento (da effettuarsi con mod. F23 a favore dei concessionari (omissis) e Banche in convenzione) dell'importo della tassa del 10% sui diritti per gli atti o per le commissioni compiuti dagli ufficiali giudiziari, tanto per i mesi gennaio 2007 e per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008. L'avvenuta esazione e gli importi della tassa in esame (corrisposta fino all'anno

1998 mediante applicazione della marche di corrispondente valore sull'originale degli atti notificati), si evincono dalle operazioni annotate e risultanti dal registro cronologico dell'Ufficio.

Anche con riferimento al reato di cui al capo C), non risultano effettuati i corrispondenti versamenti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008, in relazione alla quota dovuta all'Erario nella misura del 16%, sulle somme recuperate per diritti e indennità di trasferta complessivamente spettanti agli ufficiali giudiziari per la notificazione ed esecuzione degli atti di spettanza in materia di campioni civili e penali. Rispetto alle operazioni svolte, parimenti risultanti dal registro con indicazione dei diritti esatti, non sono state prodotte le quietanze di versamento all'Erario.

Con riferimento al reato sub capo E), l'imputata, nella qualità, pur trattenendo dalle somme versate ai dipendenti la quota relativa al fondo di credito, ne ometteva il versamento all'Istituto di previdenza territorialmente competente.

Infine, ascende ad oltre 25.000 euro lo sbilancio registrato tra il rendiconto annuale del registro delle spese dell'Ufficio, che indica un saldo attivo di euro 15.151,00 ma inferiore a quello che risulta dall'analisi dello stato mensile dei proventi dal 2004 al 31 dicembre 2011, e le complessive risultanze della rielaborazione contabile. Anche in questo caso l'importo non rinvenuto, corrispondente alle somme che il dirigente trattiene mensilmente sulle somme riscosse a titolo di diritti computabili, indennità di trasferta e percentuale, destinato a spese dell'Ufficio, a fronte della riscossione dei diritti, indennità e percentuali risultanti dai registri.

Ai capi D) ed F) sono ascritte all'imputata condotte appropriate, quale sostituto d'imposta, non avendo versato i contributi pensionistici e di previdenza dei dipendenti, trattenuti in busta paga dal dirigente UNEP quale sostituto di imposta, e che avrebbero dovuto essere dichiarati, attraverso le denunce mensili analitiche (DMA) e versati all'INPDAP territorialmente competente.

5. La difesa ha contestato l'affidabilità dei dati evincibili dalla ricostruzione contabile non solo per la genericità del contenuto dell'ispezione ministeriale in ragione della stessa natura dei poteri degli ispettori ministeriali ma addebitando la causa degli ammanchi, in parte, alla responsabilità del precedente reggente dell'Ufficio - (omissis) - e in parte alla mancata consegna delle somme dovute dai singoli addetti ai vari adempimenti dell'ufficio.

Come anticipato, gli ispettori ministeriali avevano escluso che fosse riconducibile al precedente dirigente un sistema disordinato e approssimativo di tenuta della contabilità e, a fronte delle precisazioni evincibili dal contenuto della relazione e delle dichiarazioni rese dagli ispettori nelle quali è ben ricostruita la condotta di omissione dei versamenti come differenziata da quella del ritardo, non possiede la valenza decisiva che la difesa vi annette la circostanza - peraltro del tutto indeterminata nella enunciazione del ricorso (cfr. pag. 5) - che nel dicembre 2005 la (omissis) abbia effettuato un versamento relativo al precedente bimestre in cui la dirigenza UNEP era affidata al (omissis) ovvero che questi sia autore di un versamento eseguito, sul conto dell'Ufficio, in data 12 settembre 2005, cioè in epoca prossima all'avvicendamento, operazione compatibile con il descritto procedimento delle operazioni del passaggio di consegne che il

(omissis) ha descritto in dibattimento, non senza trascurare che i meri ritardi nei versamenti non hanno costituito oggetto di addebito nel presente procedimento. Le allegazioni difensive, inoltre, non hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste (omissis), che ha precisato di essere stato delegato, a fronte della richiesta della (omissis), non già a ricostruire la situazione contabile dell'Ufficio, in seguito al passaggio di consegne con il precedente dirigente, ma a ricostruire la contabilità di alcuni rapporti oggetto di contestazione tra gli addetti all'Ufficio, affermazione, questa, non meglio precisata nel ricorso onde evidenziarne il collegamento con i fatti oggetto di addebito all'imputata.

Secondo la ricorrente altro aspetto del denunciato travisamento della prova e illogicità della motivazione discende dalla mancata verifica dell'effettiva consegna alla (omissis) degli importi percepiti dai dipendenti addetti allo sportello ed alla esecuzione degli adempimenti e annotati sui registri. Anche a questo riguardo i frammenti di dichiarazioni riportate nel ricorso sono generici ed inidonei ad inficiare le valutazioni compiute dai giudici del merito e a smentire il rilievo, sviluppato nella sentenza di primo grado, che sarebbe stato, invece, illogico ed incongruente con la stessa dinamica del delitto di peculato che i dipendenti addetti, qualora fossero stati autori dell'appropriazione, abbiano curato l'annotazione delle operazioni e degli incassi sui registri essendo, invece, in tal caso, funzionale all'appropriazione proprio la mancata annotazione. Viceversa le concordi circostanze riferite dai dipendenti - (omissis) - secondo i quali la (omissis) provvedeva ad annotare su *quaderni* le somme da loro ricevute, rifiutando di lasciarne riscontro documentale, avallano la ricostruzione accusatoria che vede l'imputata, destinataria dei versamenti delle somme riscosse dagli addetti all'ufficio e, quindi, autrice delle condotte appropriative tenuto conto che - e il dato è evincibile dalla sentenza di primo grado - è stata archiviata la sua denuncia contro (omissis), indicato, anche nell'odierno ricorso come *tesoriere* (di fatto) dell'Ufficio.

Infine deve rilevarsi che, a fronte del preciso contenuto della relazione ispettiva e delle dichiarazioni degli ispettori - sulle modalità e portata degli accertamenti specificamente condotti anche dall'ufficio del pubblico ministero e provati con le testimonianze rese nel dibattimento - non si comprende la rilevanza dell'obiezione difensiva, che scredita la valenza probatoria della relazione ispettiva e delle dichiarazioni degli ispettori, in quanto trattasi di ispezione ordinaria e non di una inchiesta. Se è vero, infatti, che la prima consiste in un'attività di osservazione e controllo della funzionalità degli uffici, finalizzata a rilevare eventuali irregolarità, omissioni o carenze suscettibili di segnalazione alle competenti Direzioni Generali ed al Gabinetto del Ministro, affinché adottino provvedimenti idonei a rimuovere le cause delle disfunzioni o disservizi mentre la seconda, di norma, è finalizzata all'accertamento di fatti o comportamenti che possono presentare valenza disciplinare e riguardano singole persone, non gli uffici nel loro complesso, da tali caratteristiche funzionali degli accertamenti non discende la parzialità o incompletezza della verifica compiuta che, nel caso, pur riguardando l'ufficio nel suo complesso, ha precisamente ricostruito i compiti e le funzioni di ciascun settore e quelli dell'imputata e che ha concentrato l'attenzione sul dirigente dell'Ufficio chiamato, nel presente procedimento, a

rispondere non di mere inefficienze o ritardi, ma di specifiche condotte appropriate, ricostruite non solo sulla base del ruolo occupato dall'imputata bensì sulla base dell'omesso versamento delle somme effettivamente riscosse dagli addetti.

6. La ricostruzione delle condotte appropriate - che per ciascun reato sono specificamente descritte sia con riferimento al *tempus commissi delicti* che agli importi delle tasse, contributi e denaro che ne sono oggetto - riposa su elementi di natura indiziaria ma precisi e concordanti, quali le emergenze della relazione ispettiva; il contenuto della prova documentale; le dichiarazioni rese dai testi escussi sulla consegna alla ^(omissis) delle somme riscosse, che superano il confronto con la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, che non è incentrata sul diniego degli *ammanchi* quanto, piuttosto, sulla riconducibilità alla ricorrente degli stessi e imputabili o alla precedente gestione ovvero ai dipendenti addetti alle operazioni di registrazione degli atti ed all'incasso delle somme, ipotesi alternative che le ricostruzioni dei giudici di merito hanno ragionevolmente disatteso.

7. Ritiene il Collegio, sebbene la questione non sia stata proposta dalla difesa dell'imputata, che rientra nella specifica competenza funzionale della Corte di Cassazione di assicurare l'esatta e uniforme applicazione della legge quello di attribuire la fatto devoluto al suo giudizio la più corretta qualificazione giuridica, quando per la risoluzione della questione non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto: a questo riguardo la sentenza impugnata va annullata con riferimento ai reati ascritti all'imputata ai capi D) ed F) perché il fatto non sussiste.

Le condotte di peculato sono ascritte all'imputata in qualità di sostituto di imposta e deve escludersi che il denaro trattenuto e non versato costituisca pecunia pubblica la cui appropriazione è suscettibile di integrare il delitto di peculato.

Dalla relazione ispettiva si rileva che in forza dell'art. 44, comma 9 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326 è stata prevista, dal gennaio 2005, la trasmissione mensile telematica, da parte dei sostituti di imposta, dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative. Le istruzioni per la compilazione della DMA ed il relativo versamento contributivo per la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari sono state impartite dall'INPDAP con circolare n. 59/2004 e circolare n. 7 del 2006. Il Ministero della giustizia, con circolare ministeriale prot. 6/611/035/CA del 29 aprile 2005 e l'INPDAP, con nota operativa n. 10227 del 26 maggio 2005 hanno convenuto che gli uffici NEP, così come previsto per gli altri sostituti di imposta, versino mensilmente le quote contributive del proprio personale per Contributi pensionistici, Fondi Credito e Opera Previdenza e hanno, altresì, l'obbligo di comunicare mensilmente alle Corti di appello, in maniera sistematica, i dati delle Denunce Mensili Analitiche.

L'ufficiale giudiziario dirigente, pur non essendo datore di lavoro degli altri componenti l'ufficio, disponendo del riporto dei proventi e contabilizzando l'entità delle ritenute, che restano in sue mani, opera funzionalmente come sostituto d'imposta del dipendente tenuto al

versamento della propria quota di contributo, relativamente a redditi non quantificabili dall'amministrazione centrale, e raccordandosi con la Corte di appello per le comunicazioni periodiche all'Amministrazione Centrale delle ulteriori quote a carico del datore di lavoro che, per la parte datoriale, opera cumulativamente alle quote dovute nei singoli anni di riferimento per i restanti dipendenti UNEP a livello nazionale.

In altre parole, con riferimento alle voci contributi pensionistici e opera previdenza, il dirigente dell'UNEP è tenuto alla compilazione del DMA ed al versamento dovuto dal singolo dipendente, quale contributo per Cassa Previdenza Ufficiali Giudiziari, relativamente alle quote di retribuzioni derivanti da proventi percepiti dagli ufficiali giudiziari e dai loro aiutanti che si diversificano, anche nell'entità, tra i vari uffici sicché il reddito ha componenti diverse e non viene erogato dallo Stato attraverso i consueti canoni operanti per le retribuzioni degli impiegati civili: da qui l'obbligo per l'ufficiale giudiziario dirigente di presentare la dichiarazione di sostituto di imposta e il relativo versamento della quota contributiva gravante sul singolo lavoratore.

Osserva, tuttavia, il Collegio che non si è in presenza di pecunia pubblica, ovvero di somme di denaro di cui il pubblico ufficiale aveva la disponibilità in ragione del proprio ufficio e dovuto all'Amministrazione bensì, rispetto a somme divenute di spettanza dei dipendenti per effetto della liquidazione di un obbligo, imposto al datore di lavoro tenuto al conseguente versamento, in favore dell'INPDAP, di contributi di natura previdenziale - e destinati alle voci contributive innanzi indicate. Si tratta di somme relative ad adempimenti contributivi posti direttamente a carico del singolo dipendente, anche se espletati obbligatoriamente dal dirigente UNEP e, pertanto, regolati dai rapporti che intervengono tra l'ente previdenziale ed i soggetti privati secondo modalità che non valgono a configurare il rapporto che ne deriva come riconducibile all'adempimento di un'obbligazione che rientra nei poteri del dirigente dell'ufficio e quale incarico pubblico dello stesso, tanto ciò è vero che, anche in caso di suo inadempimento, l'onere contributivo continua a gravare sul lavoratore tenuto al versamento. Né la fonte e la regolamentazione di tali obblighi, costituita dalla circolare ministeriale innanzi richiamata e dagli accordi con l'INPDAP per i connessi adempimenti esecutivi, vale a ricondurre gli adempimenti imposti al dirigente dell'ufficio alle sue mansioni di pubblico ufficiale.

Da tale struttura dell'obbligo consegue la impossibilità di configurare il reato di peculato in relazione alle condotte ascritte all'imputata ai capi D) ed E), dalle quali va assolta.

8. Generico e manifestamente infondato è il motivo di ricorso con il quale il difensore sostiene che si è in presenza di un'unica condotta illecita, di omessi versamenti, e, quindi, la necessità di escludere l'aumento di pena per la continuazione fra reati: non si è di fronte a mere mancate e protrate condotte omissive - come sostenuto dalla difesa - ma di fronte a condotte appropriate, ciascuna deliberata ed eseguita in autonomia di intenti.

9. Il rigetto del ricorso della difesa comporta la verifica del termine di prescrizione ordinaria e massima tenuto conto che per il reato di peculato, in relazione al massimo della pena prevista

per i fatti antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, lett. d) della legge 27 maggio 2015, n. 69, i termini erano pari a dieci anni e ad anni dodici e mesi sei. Tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione in primo grado per mesi tre e giorni due, a seguito di adesione dei difensori all'astensione proclamata dagli organismi di categoria, con rinvio dell'udienza dell'11 aprile 2017 al 13 luglio 2017, deve rilevarsi la intervenuta prescrizione del reato di cui al capo B), limitatamente alla condotta riferibile al mese di gennaio 2007.

10. All'imputata sono state applicate le circostanze attenuanti generiche ma non è stata indicato né il reato posto a base del calcolo della pena né la misura degli aumenti per la continuazione con la conseguenza che, ferma la irrevocabilità della dichiarazione di colpevolezza in ordine ai reati ascrittibile ai capi B), come ritenuto, C), E) e G) va disposto il rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai reati di cui ai capi D) e F) perché il fatto non sussiste. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo B), limitatamente alle condotte di appropriazione del gennaio 2007 perché estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata in relazione alle residue condotte di cui al capo B) e ai reati di cui ai capi C), E), e G) e rinvia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso il 24 novembre 2020

Il Consigliere relatore

Emilia Anna Giordano



Il Presidente

Anna Criscuolo

